

COMUNE DI ISOLA DI FONDRA

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRANSITO SULLA VIABILITA' AGRO-SILVO-PASTORALE (V.A.S.P.) FONDRA - FRAZIONI

*(Ai sensi dell'art. 59 L.R. 31/2008
e della D.G.R. n. XII/1487 del 04.12.2023)*

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 29/11/2025

ART.1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1) Il presente regolamento disciplina l'accesso e l'utilizzo, da parte di veicoli a motore (eccezion fatta per le biciclette a pedalata assistita), delle strade agro-silvo-pastorali situate nel Comune di Isola di Fondra (Bg).
- 2) Le strade oggetto del presente regolamento, censite e classificate dalla Comunità Montana Valle Brembana nell'ambito del piano della viabilità agro-silvo-pastorale e riportate in allegato A "Elenco strade agro-silvo-pastorali", parte integrante del piano di indirizzo forestale, hanno le seguenti caratteristiche:
 - a) Sono finalizzate prevalentemente al transito di veicoli ad uso forestale, agricolo-pascolivo;
 - b) Sono di proprietà pubblica
 - c) posseggono caratteristiche tali da richiedere particolari cautele per il transito e tali da non renderle idonee al traffico ordinario;
 - d) non rientrano nella classificazione di cui all'art.2 del Codice della strada.
- 3) Sono escluse dal novero delle strade agro-silvo-pastorali le strade con una funzione prevalente turistica-ricreativa e di accesso alle abitazioni.
- 4) Le presenti norme saranno applicate, previo accordo coi Comuni limitrofi ,anche alle porzioni di strada esterne ai confini comunali, ma assegnate a questo Comune dal suddetto piano della viabilità.

ART.2 - ELENCO DELLE STRADE

- 1) Le strade oggetto del presente regolamento sono quelle presenti all'interno del piano della viabilità agro-silvo-pastorale, parte integrante del piano di indirizzo forestale, e sono riportate in allegato A "Elenco strade agro-silvo-pastorali".
- 2) L'inserimento e l'aggiunta di nuove strade, su proposta del Comune o su iniziativa della Comunità montana di concerto col Comune, avviene mediante aggiornamento del piano della viabilità, parte integrante del piano di indirizzo forestale della Comunità montana, ove occorra nell'ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica, nel cui ambito chiunque potrà presentare osservazioni a favore o contro l'inserimento di nuove strade. A seguito dell'aggiornamento del piano VASP, il Comune procede ad aggiornare l'allegato A "Elenco strade agro-silvo-pastorali" con apposita deliberazione.

ART.3 – CONDIZIONI DI SICUREZZA

- 1) Per le strade oggetto del presente regolamento non sono garantite le condizioni di sicurezza e, ove è possibile, tale informazione viene segnalata con appositi cartelli o la segnaletica prevista dal codice della strada.
- 2) Pertanto, è vietato, salvo permesso scritto rilasciato dal soggetto gestore, il transito di tutti i veicoli a motore (eccezion fatta per quanto previsto all'art .4 e per le biciclette a pedalata assistita) sulle strade agro-silvo-pastorali, oggetto del presente regolamento ai sensi dell'art. 59 l.r. 31/2008.
- 3) Chiunque transiti sulle strade, del presente regolamento chiedendo il permesso di transito accetta incondizionatamente il regolamento stesso

ART.4 – LIBERA CIRCOLAZIONE SENZA PERMESSO

- 1) Possono liberamente circolare, senza necessità di rilascio di permesso, purché consapevoli dei rischi potenziali che possono occorrere durante il transito:
 - a. Tutti i mezzi di soccorso o di polizia;
 - b. tutti i mezzi che svolgano servizi di vigilanza a norma di legge, di protezione civile, di antincendio boschivo;
 - c. i veicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Comunità Montana Valle Brembana, del Parco Regionale delle Orobie Bergamasche e i mezzi delle società elettriche e municipalizzate, purché utilizzati per ragioni di servizio;
 - d. le biciclette, anche a pedalata assistita;
 - e. i mezzi per trasporto animali.

ART.5– SOGGETTO GESTORE

- 1) Soggetto gestore delle strade oggetto del presente regolamento è il Comune di Isola di Fondra.

2) // Soggetto gestore:

- a) determina il numero di permessi massimi da rilasciare, che non deve superare i 120, al fine di evitare un traffico eccessivo sulla strada, che possa accrescere situazioni di pericolo;
- b) rilascia e registra i permessi di transito;
- c) vigila affinché il numero di permessi di transito rilasciati, anche giornalmente, non ecceda il numero massimo di cui al punto a), anche assegnando ad ogni canale di vendita un numero massimo di permessi giornalieri da rilasciare;
- d) segnala alla vigilanza l'eventuale mancato rispetto del divieto di transito;
- e) incassa i proventi dei permessi di transito;
- f) cura la manutenzione ordinaria della strada, come definita dall'art. 71 c. 2 del r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali);

ART.6 – SEGNALETICA E BARRIERA

- 1) Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico dal Comune mediante apposizione di idonei segnali riportanti la frase "Comune di Isola di Fondra – strada agro-silvo pastorale divieto di transito ai non autorizzati"
- 2) Analogamente, il Comune segnala la presenza di eventuali carichi massimi ammissibili al transito mediante idonea cartellonistica.
- 3) Il Comune, al fine di ampliare la sicurezza, ha la facoltà di chiudere con idonea barriera, munita di chiave, le strade, le mulattiere e i sentieri soggetti al presente regolamento.
- 4) Copia della chiave è messa a disposizione della polizia locale, della locale stazione dei carabinieri forestali, dell'Ente forestale territorialmente competente e degli altri Soggetti elencati all'art. 4 c.1, lettere a), b) c).
- 5) In alternativa o in aggiunta alla barriera, il Comune può installare una telecamera o altro sistema di video sorveglianza da remoto conforme alle norme in materia di protezione dei dati personali.

ART.7 – ORDINANZA DI CHIUSURA

- 1) Il Comune può, in presenza di pericoli alla circolazione e negli altri casi eccezionali previsti dalla legge, emanare un'ordinanza di chiusura al transito, estesa a tutti i titolari dei permessi e ai soggetti che possono circolare liberamente ai sensi dell'art. 4. Nel caso di permessi annuali, l'ordinanza di chiusura non permetterà il rimborso della quota versata.
- 2) L'ordinanza dovrà essere esposta in corrispondenza della segnaletica che riporta il divieto di circolazione e trasmessa all'Ente forestale di riferimento, ai Carabinieri forestali, agli altri Soggetti preposti ai controlli e ai soggetti autorizzati a cura del gestore.

ART.8 – VEICOLI AUTORIZZABILI

- 1) I veicoli a motore devono rispettare la massa limite complessiva a pieno carico per un peso massimo di 250 quintali eventualmente prevista in relazione alle caratteristiche tecniche della strada e riportata negli allegati A "Elenco strade agro-silvo- pastorali" ferma restando la possibilità da parte del soggetto gestore di prescrivere specificatamente, in sede di rilascio di permesso, limiti di carico più restrittivi per motivi eccezionali.
- 2) I veicoli a motore, per circolare sulla viabilità agro-silvo-pastorale, dovranno essere omologati, coperti da idonea polizza assicurativa, adeguati alle caratteristiche della strada e in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale.

ART.9 – ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' E NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI UTENTI

- 1) Chiunque chieda l'autorizzazione a circolare sulle strade, di cui al presente regolamento dichiara di:
 - a) essere consapevole che la strada non è soggetta al Codice della Strada in quanto il Soggetto gestore non garantisce che le condizioni di sicurezza della strada stessa rispettino la normativa vigente;
 - b) essere consapevole che, circolando nella strada, lo fa a proprio rischio e pericolo;
 - c) aver preso cognizione degli stati di pericolo segnalati da gestore;
 - d) transitare a velocità moderata (20km/h);
 - e) rispettare comunque le norme di comportamento contenute nel Codice della strada;
 - f) transitare con mezzi idonei, nel rispetto della classe di transitabilità della strada, dei limiti previsti negli allegati A "Elenco strade agro-silvo-pastorali" e delle eventuali prescrizioni impartite in sede di rilascio di permesso;

- g) impegnarsi ad evitare ogni comportamento che possa determinare un danno ai percorsi, mantenendo uno stile di guida appropriato;
- h) non abbandonare sul percorso rifiuti o oggetti che possano arrecare pericolo;
- i) impegnarsi a segnalare senza indugio al soggetto gestore o alla polizia locale ogni eventuale ostacolo al transito (sassi, rami e simili) od ogni situazione di pericolo che dovesse rilevare;
- j) qualora la strada sia chiusa con una sbarra o barriera, impegnarsi a non cedere le chiavi e a non consentirne la riproduzione, nonché a richiudere prontamente la strada dopo il proprio passaggio a chiuderla qualora la trovasse aperta.

ART.10 – DANNI E CAUZIONI

- 1) Tutti i titolari de permessi e tutti i soggetti che godono della libera circolazione ai sensi dell'art.4 debbono rispondere al soggetto gestore per danni da loro causati ai tracciati durante la circolazione e in particolare per il mancato rispetto degli impegni indicati nell'articolo precedente.
- 2) Il Comune può richiedere il versamento di un deposito cauzionale infruttifero o la stipula di una polizza fideiussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale, opere d'arte e manufatti) causati dall'utente, in particolare a garanzia del rispetto dell'eventuale carico massimo trasportabile. L'importo della cauzione viene determinato dal soggetto gestore in relazione ai danni che potrebbero essere verosimilmente arrecati dall'utente.
- 3) In caso di danni, il Comune incamera, in tutto o in parte, la cauzione o la fidejussione prevista dal comma precedente, al fine di effettuare i necessari interventi di ripristino o di manutenzione.

ART.11 – FONDO PER LA MANUTENZIONE

- 1) La manutenzione ordinaria e la custodia della viabilità agro-silvo-pastorale sono a carico del Comune di Isola di Fondra.
- 2) I contributi derivanti dal rilascio dei permessi sono incamerati dal Comune e da esso destinati alla manutenzione ordinaria delle strade agro-silvo-pastorali e all'organizzazione di eventuali "giornate del verde" di cui all'art. 12.
- 3) Le entrate di cui al precedente comma 2, qualora eccedenti, possono essere utilizzate per le spese connesse all'attuazione del presente regolamento (segnaletica e applicativi in formatici per la gestione dei permessi e delle sanzioni) oppure per interventi di manutenzione straordinaria.

ART.12 – GIORNATA DELLE STRADE PULITE

- 1) Il Comune può promuovere, in collaborazione con l'Ente forestale, Associazioni e Guardie Ecologiche Volontarie, le "Giornate delle strade pulite o del verde", al fine di provvedere alla pulizia dai rifiuti, al taglio dell'erba, alla pulizia delle canalette e ad altri piccoli e semplici lavori manuali di manutenzione ordinaria, preventivamente individuati dal soggetto gestore.
- 2) Il Comune provvede a:
 - a) Assicurare i partecipanti contro gli infortuni;
 - b) Verificare che i partecipanti utilizzino i necessari dispositivi di protezione individuale;
 - c) verificare che i partecipanti svolgano lavori commisurati alle loro capacità, abilità e professionalità: a tal fine il Comune può chiedere una pre-iscrizione alla giornata, con un modulo contenente dati idonei a inquadrare le capacità dei partecipanti, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.

ART.13– PERMESSI

- 1) I permessi possono essere giornalieri o annuali.
- 2) Con la presentazione della richiesta di permesso di transito e col pagamento della quota prevista, l'utilizzatore dichiara:
 - a. Di rientrare nel novero degli aventi diritto;
 - b. Di impegnarsi al rispetto delle condizioni elencate all'art. 9c.1 del presente regolamento;
 - c. di essere consapevole che la strada, mulattiera o sentiero non garantisce le condizioni di sicurezza previste dal Codice della Strada.
- 3) I permessi giornalieri, che sono rilasciati dagli uffici comunali, avranno un numero limitato a causa della carenza di parcheggi pubblici situati in aderenza alla strada agro-silvo-pastorale.

- 4) Per tutti gli altri permessi è necessario presentare richiesta scritta al Comune, anche tramite mail comunale info@comune.isoladifondra.bg.it, che dovrà contenere l'indicazione della località da raggiungere e il numero di targa dei veicoli da autorizzare, l'attestazione dei requisiti previsti e tutte le altre informazioni necessarie.
- 5) Nel caso di cui al punto precedente, il permesso dovrà contenere i seguenti elementi:
- Numero di targa del mezzo autorizzato;
 - Generalità della persona autorizzata;
 - Il periodo di validità, dal 1° gennaio al 31 dicembre;**
 - I riferimenti normativi;
- 6) Il permesso di cui al punto 4) viene rilasciato, entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, su apposito modulo stampato e vidimato dal Comune, e deve essere sempre collocato sul veicolo in posizione ben visibile; per facilitare i controlli, il tagliando adesivo deve essere posizionato in posizione ben visibile dall'esterno del mezzo.
- 7) In occasione del rilascio del permesso, il soggetto gestore può prevedere specifiche prescrizioni, ad esempio limitare la massa trasportabile o il numero dei viaggi o gli orari di accesso alla strada.

ART.14 – SOGGETTI TITOLARI DEI PERMESSI

- 1) Il Comune può rilasciare il permesso di transito alle seguenti categorie di utenti:

Categoria	Utenti	Fascia di contributo
A	Persone diversamente abili, aventi apposito contrassegno auto per persone con disabilità	Esente
B	Agricoltori, selvicoltori e alpeggiatori che conducono (ossia che coltivano, essendo proprietari, titolari di diritto reale o titolari di contratto in essere) terreni agricoli, forestali e pascolivi raggiungibili solo dalle strade del presente regolamento anche serviti, in caso di necessità da bus-navetta	1
C	Soggetti che devono effettuare attività con utilità sociale e senza scopo di lucro (attività di studio, di ricerca, didattiche divulgative, celebrazione di funzioni religiose o attività di volontariato per l'organizzazione di feste, manifestazioni sportive o altri eventi assimilabili organizzati da enti pubblici, parrocchie, Onlus o comunque senza fini di lucro);	1
D	Proprietari, affittuari, usufruttuari o altri aventi diritto sugli immobili serviti dalla strada (proprietari di case, di boschi e di altri terreni non agricoli);	2
E	Residenti nel Comune per l'esercizio del diritto di uso civico sulle proprietà servite dalla strada	2
F	Soggetti per i quali il transito è funzionale allo svolgimento di attività economiche connesse con il territorio: imprese edili, boschive etc.	2
G	Soggetti muniti di licenza per l'attività venatoria o della pesca, per la raccolta di funghi e di tartufi, da esercitare in località determinate e nei periodi consentiti.	2
H	Soggetti per i quali il transito è funzionale allo svolgimento di attività economiche turistiche, ricreative, feste, gare o manifestazioni diverse dal punto c, altre attività economiche non finalizzata alla tutela alla conservazione del territorio forestale e montano	2
I	Persone che vogliono accedere alla strada per motivi turistico-ricreativi o per pernottare presso strutture ricettive o immobili adibiti a tale uso	2

ART.15 – CONTRIBUTO ALLE SPESE DI MANUTENZIONE

- 1) Il permesso è rilasciato a seguito del versamento di una somma che rappresenta il contributo, da parte dell'utilizzatore della strada, alle spese di manutenzione ordinaria.
- 2) Per le categorie di utenti A, i permessi sono gratuiti.
- 3) Salvo quanto indicato nella tabella del precedente articolo, il permesso è rilasciato per un unico veicolo, da indicare nell'autorizzazione; in caso di sostituzione del veicolo (es. vendita, furto o rottamazione di un veicolo e acquisto di uno nuovo), il titolare può chiedere il rilascio senza spese ulteriori di un nuovo permesso (con la medesima scadenza) in sostituzione di quello già rilasciato, che è revocato. Il richiedente può comunque chiedere di traslare il permesso su un altro veicolo di sua proprietà.
- 4) L'ammontare dei contributi per la manutenzione ordinaria delle strade è individuato dalla Giunta Comunale con l'obiettivo, se ragionevolmente possibile, di ottenere la copertura dei costi di manutenzione ordinaria delle strade.

Fascia	Contributo giornaliero	Contributo annuale
1	5,00euro *	25,00euro
2		50,00euro

- Il numero di permessi giornalieri sarà rilasciato in un numero minimo per la carenza di spazio nei pochi parcheggi pubblici

ART.16 – REGISTRO DEI PERMESSI

- 1) I permessi rilasciati devono essere annotati dal Comune su apposito registro, anche digitale, con indicazione del titolare, dei mezzi e dei percorsi autorizzati, della scadenza e dell'importo dei contributi incassati.
- 2) Per i permessi giornalieri devono essere annotati esclusivamente il numero dei permessi rilasciati giornalmente e il soggetto che ha provveduto al rilascio.

ART. 17 – CONVENZIONE PER LAVORI

- 1) Il Comune può stipulare una convenzione coi soggetti autorizzati al transito, in base alla quale essi si impegnano a realizzare lavori ed opere di manutenzione.
- 2) Il Comune può concedere che lavori realizzati sostituiscano in tutto o in parte il pagamento del contributo per il transito.

ART.18 – ASPETTI TECNICO-GESTIONALI

- 1) L'approvazione della modulistica necessaria (permessi, registri, segnaletica tipo) e la definizione delle modalità operative e gestionali, nel rispetto del presente regolamento, sono demandate ai competenti organi comunali.

ART.19 - TRANSITO CON VEICOLI A MOTORE SU MULATTIERE E SENTIERI

- 1) Il transito su mulattiere e sentieri con veicoli a motore è vietato fatta salva specifica autorizzazione.

ART.20 - COMPETIZIONI E ALTRE MANIFESTAZIONI

- 1) Gare e manifestazioni di ciclocross, trial, motocross, fuoristrada, motoslitte che interessino le strade agro-silvo-pastorali, le mulattiere e i sentieri possono essere autorizzate dall'Ente forestale secondo le modalità previste dall'art.59 c.4bis della l.r. 31/2008 e dall'art.37 del r.r. 5/2007 su tracciati che non rientrino nei casi elencati all'art. 19 c. 2 del presente regolamento e nei casi di cui all'art. 37 c. 6 del r.r. 5/2007.

ART.21 – VIGILANZA

- 1) Gli organi di Pubblica Sicurezza, la Polizia Locale (Provinciale o Comunale), i Carabinieri Forestali, e gli altri soggetti indicati all'art 61 commi 1 e 1 bis della l.r. 31/2008, sono incaricati della vigilanza sulla osservanza del presente regolamento.

- 2) Le Guardie Ecologiche Volontarie, debitamente formate e autorizzate, potranno concorrere alla vigilanza secondo le norme vigenti.
- 3) La vigilanza potrà essere effettuata anche tramite telecamere, droni o qualsivoglia altra tecnologia disponibile, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.
- 4) Gli organi incaricati dei controlli dovranno ricevere tempestivamente il presente regolamento, gli eventuali aggiornamenti e le ordinanze di chiusura assoluta.

ART.22 – SANZIONI

- 1) L'accesso con veicoli a motore senza permesso sulle strade agro-silvo-pastorali del Comune costituisce violazione al presente regolamento punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 61 c. 10 della l.r.31/2008. Tale sanzione è aggiornata ogni tre anni dagli uffici della Giunta regionale ai sensi dell'art.61 c.14 della l.r. 31/2008¹.
- 2) Il Comune, in caso di ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito o vietarne il rinnovo.
- 3) Il rapporto per le violazioni del presente regolamento è presentato al Comune, ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689, cui compete la decisione sull'irrogazione della sanzione amministrativa.

ART.23 – ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 01 gennaio 2026.

¹Ultimo aggiornamento prima dell'approvazione della presente deliberazione: decreto 16446/2022 per il triennio 2023- 2025, BURL 48 del 1° dicembre 2022, sanzione da 139,05 euro a 417,16 euro

ALLEGATO A: ELENCO DELLE STRADE A VIABILITA' " AGRO-SILVO-PASTORALI"

	NOME STRADA	LUNGHEZZA	TIPO	CLASSIFICAZIONE	CATEGORIA	Sottoposta a procedimento VAS	Veicoli autorizzabili (caratteristiche)
	Fondra – frazioni storiche	1.500 m.	Forestale e agro silvo pastorale (FOR)	esistente	Pista trattori forestali o con rimorchio e Automezzi	no perché già esistente nella rete ASP	Automezzi, trattori forestali con rimorchio
	Trabuchello-Branzi	500 m.	Forestale e Agro silvo pastorale (FOR)	esistente	Pista trattori forestali con rimorchio e Automezzi	no	Trattori forestali con rimorchio e automezzi
	Trabuchello— chiesa parrocchiale - cimitero-comunale e bacino acquedotto comunale	300 m. -	Forestale e agro silvo pastorale (FOR)	esistente	Pista trattori forestali con rimorchio e automezzi	no	Trattori forestali con rimorchio e automezzi
	Fondra- chiesa parrocchiale e cimitero comunale	200 m.	Forestale e agro silvo pastorale (FOR)	esistente	Pista trattori forestali con rimorchio e Automezzi	no	Trattori forestali con rimorchio e automezzi